
RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE ALLA
CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020

Il tribunale nel tempo della pandemia

Questo anno è stato segnato, anche per il tribunale, dalla pandemia, come è logico dal momento che si è trattato di un fenomeno che ha in pratica interessato tutto il pianeta. Qualche giudice è stato colpito dal *virus*, senza per fortuna gravi conseguenze. Invece e purtroppo, il 20 aprile 2020 abbiamo dovuto registrare la imprevista e misteriosa morte di don Diego Pirovano, da tutti conosciuto come persona serena e positiva.

Relativamente alle ricadute della pandemia sul lavoro, mi sembra necessario dare qualche informazione come su come sia stata gestita la situazione.

Dal lunedì 9 marzo 2020, con la entrata nel *lockdown*, si sono dovute sospendere tutte le udienze, cosa cui in parte si era già provveduto nella settimana precedente (prevedendo che si andasse verso una chiusura generalizzata), mentre per la restante parte si è riusciti a provvedere anche nei primi tempi del *lockdown*, contattando via e-mail gli avvocati o le persone delle quali avevamo un recapito. In sostanza si è riusciti a raggiungere tutti.

Il giorno 4 maggio 2020 è stata riaperta la Curia di Milano, per quanto con modalità molto limitate di accesso e privilegiando l'attività del personale nel cosiddetto *smart working*. Non potendo il lavoro del tribunale svolgersi in queste modalità (salve le due funzioni già dette), in quanto occorrono materialmente i fascicoli di causa e il contatto con parti e testi per i loro interrogatori, si è atteso – anche per maggiore sicurezza – a far rientrare il personale.

Questo è rientrato, soprattutto il personale di Cancelleria, a partire dal 18 maggio, per le prime settimane secondo due turni alterni, per ridurre la compresenza e i viaggi da effettuare. Queste prime settimane sono servite per sbrigare la posta e tutti gli atti nel frattempo arrivati, nonché per riprendere in mano le singole cause, aggiornandole e riprogrammando le udienze che avevano dovuto essere cancellate. Così, dopo aver contattato (anche tramite la collaborazione degli avvocati) parti e testi, individuando coloro che si sentivano di venire a deporre, si è ricostruito il calendario delle udienze (a partire da quelle rinviate, per passare poi a quelle non ancora fissate), riprendendo a svolgere le udienze medesime dalla fine di giugno.

Prima di iniziare a svolgere le udienze, si è tuttavia chiesto al Referente per la sicurezza di fare un sopralluogo e di darci un parere sul numero di persone che fosse possibile ammettere nelle nostre alette dedicate agli interrogatori. Tali stanze, anche se detto Referente non lo aveva ritenuto necessario, sono

state munite di *plexiglas*. Per i dipendenti e per chi accede al tribunale c'è tuttora l'obbligo di indossare la mascherina. Inoltre, parti e testi possono entrare solo su appuntamento e all'ora dell'interrogatorio, di modo che nessuno abbia a stazionare nel piccolo spazio di attesa. Dopo ogni deposizione, l'ambiente viene sanificato pulendo tavolo e oggetti usati, nonché areando l'ambiente medesimo. Tale attività istruttoria si è protratta ininterrottamente, anche quando la Lombardia è tornata in "zona rossa", naturalmente per coloro che si sentivano di venire a rendere la loro deposizione.

Invece, fin da maggio è stato ripreso il lavoro di decisione delle cause, con quello della successiva stesura e notifica delle sentenze.

Non posso però concludere questa parte della mia relazione senza fare dei ringraziamenti a tutti coloro che, in un periodo così particolare, hanno concorso in diversi modi al funzionamento del tribunale. Anzitutto ai Vicari aggiunti (uno addirittura parroco nella prima "zona rossa" d'Italia) e ai giudici che hanno assicurato per quanto possibile la definizione delle cause. Poi agli Istruttori e agli Uditori che hanno ripreso regolarmente le udienze non appena si è deciso di farlo; così come ai Difensori del vincolo, che hanno assicurato con costanza il loro contributo allo svolgimento delle cause, con regolari accessi al tribunale. Un ringraziamento va anche agli Avvocati (in essi comprendo anche i Patroni stabili, dei quali dirò però meglio più sotto), che hanno facilitato i contatti con parti e testi e la ripresa delle istruttorie; nonché ai Periti, che hanno ripreso con tempestività il loro lavoro, non facendo mancare quel rilevante mezzo di prova consistente appunto nella perizia. Ma in quest'anno penso di dover rivolgere un ringraziamento speciale al personale della Cancelleria, che ha garantito una presenza quotidiana in ufficio dal 18 maggio in avanti e concorso in modo importante alla ripresa del lavoro. Solo chi non conosce dall'interno il lavoro del tribunale potrebbe sottovalutare l'importanza di questi collaboratori, che assicurano la continuità e la regolarità dello svolgimento delle cause. Per fare una analogia che si ispira a una immagine non solo (purtroppo) attuale ma anche cara al Santo Padre, che paragona la Chiesa a un "ospedale da campo": è come se un ospedale pretendesse di funzionare senza gli infermieri.

L'andamento delle cause

È sempre utile verificare la *pendenza delle cause*, anche perché, secondo un criterio pratico, l'Ufficio per gli affari giuridici della CEI considera in sofferenza un tribunale che abbia pendenti più del doppio delle cause decise nell'anno. La situazione, confrontando l'inizio del 2020 e l'inizio del 2021 è la seguente.

<u>Cause pendenti al 1° gennaio 2020</u>	<u>Cause pendenti al 1° gennaio 2021</u>
Prima istanza: 173 cause, delle quali: 19 cause iniziate nell'anno 2018 154 cause iniziate nell'anno 2019	Prima istanza: 170 cause, delle quali: 44 cause iniziate nell'anno 2019 126 cause iniziate nell'anno 2020
Seconda istanza: 4 cause, delle quali: 2 cause iniziate nell'anno 2018 2 cause iniziate nell'anno 2019	Seconda istanza: 11 cause, delle quali: 1 causa iniziata nell'anno 2019 10 cause iniziate nell'anno 2020

Ci sono dunque tre cause pendenti in meno in primo grado, mentre sette in più in secondo grado, dovute anche al maggior afflusso di cause di appello nel 2020.

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2012-2021

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 ^a istanza	252	226	225	205	189	224	224	184	173	170
2 ^a istanza	147	118	92	143	84	20	15	9	4	11
	399	344	317	348	273	244	239	193	177	181

Come si può notare, vi sono complessivamente 4 cause pendenti in più rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto al fatto che, come si vedrà meglio in seguito, sono state decise solo 136 cause, ossia meno del solito, essendo saltati i turni di decisione dei mesi di marzo e aprile, mentre le decisioni di maggio e giugno hanno potuto riguardare solo le cause che erano già pronte o che hanno potuto essere predisposte per la decisione in quelle condizioni particolari di lavoro. In ogni modo, 181 cause pendenti contro 136 decise non costituiscono una situazione preoccupante per la funzionalità del tribunale, anche perché è ragionevole sperare che possa essere recuperato l'equilibrio fisiologico sempre mantenuto.

Per quanto concerne le *cause introdotte*, pure su tale aspetto del lavoro la pandemia ha esercitato la sua influenza, come si può notare dai seguenti dati.

Cause introdotte nell'anno 2020

Prima istanza: 127 cause.

Diocesi di provenienza:

Milano	67	Cremona	3
Bergamo	11	Lodi	4
Brescia	21	Mantova	3
Como	12	Pavia	3
Crema	2	Vigevano	1

Seconda istanza: 13 cause:

3 dal Tribunale Piemontese	(tutte e 3 negative)
10 dal Tribunale Triveneto	(6 affermative + 4 negative)

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2011-2020

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 ^a istanza	174	153	161	149	157	197	191	175	179	127
2 ^a istanza	283	247	201	251	196	21	16	7	2	13
	457	400	362	400	353	218	207	182	181	140

Come si può notare (già detto del maggior numero di cause provenienti in appello) c'è stato un sensibile calo delle cause introdotte in primo grado. Se si tiene conto che circa una ventina di esse è stata introdotta nelle ultime due settimane di lavoro del mese di dicembre, si possono considerare gli effetti della pandemia. Senza dette ultime cause, ci saremmo fermati attorno alle 110 cause di primo grado. I motivi di tale diminuzione numerica sono diversi: a) maggiore difficoltà per gli avvocati liberi professionisti e per i Patroni stabili di avere contatti con le persone, anche se tutti si sono adattati a svolgere colloqui anche *on line* mostrando una dedizione al loro lavoro che deve essere riconosciuta; b) difficoltà per le persone a procurare documenti e altri mezzi di prova necessari per la introduzione della causa; c) comprensibile concentrazione delle persone, pur interessate a introdurre una causa matrimoniale, su problemi più immediati e spesso imprevisti, come quelli inerenti la salute, il lavoro, la gestione dei figli a casa dalla scuola.

Da un certo punto di vista la diminuzione delle cause di primo grado ha avuto pure dei risvolti positivi. Infatti: a) la necessità di recuperare decine di udienze che non si sono svolte nei mesi di marzo-giugno; b) la necessità di distanziare nel tempo l'accesso delle persone al tribunale, diminuendo quindi il numero dei soggetti che in un giorno possono essere ascoltati; c) il fatto che

comunque un certo numero di persone per motivi oggettivi (positività al *virus* o quarantena a seguito di contatti con soggetti positivi) o soggettivi (timore per spostamenti o accesso ad ambienti non conosciuti) disdicono le udienze fissate, che debbono quindi essere di nuovo messe in calendario; avrebbero condotto a una sensibile dilazione dei tempi di fissazione delle udienze istruttorie rispetto al momento nel quale una causa è stata introdotta. Una certa dilazione – stanti le tre circostanze indicate – c'è comunque stata ed è ancora presente; se però l'ingresso di cause (soprattutto di primo grado) fosse stato quello abituale, la dilazione delle udienze sarebbe stata certo più sensibile.

Ho già accennato alla diminuzione delle *cause ultimate* nel corso dell'anno e i dati precisi in merito sono i seguenti.

Cause terminate durante l'anno 2020

Prima istanza: 130 cause

Seconda istanza: 6 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2011-2020

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 ^a istanza	203	179	162	169	173	162	191	214	190	130
2 ^a istanza	301	276	227	200	255	83	21	13	7	6
	504	455	389	369	428	245	212	227	197	136

Sono dunque state ultimate 61 cause in meno e le ragioni sono state già dette: l'inaccessibilità degli uffici per più di due mesi (con il conseguente blocco della attività istruttoria) e il fatto che, alla ripresa, non tutte le cause che si avviavano verso la fase della decisione erano pronte per essere distribuite ai giudici e messe in calendario per la loro definizione. Il Tribunale Lombardo ha sempre deciso più cause di quelle che entravano nell'anno e si spera di poter tornare a detto equilibrio.

Quanto invece all'esito delle cause, ossia al modo nel quale hanno trovato la loro conclusione, si possono esaminare le seguenti indicazioni, alle quali seguiranno due precisazioni.

Esito delle cause nel 2020

Prima istanza: 130 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)	115 (di cui un processo breve)
Negative (riaffermandi la validità del matrimonio)	13
Passate a <i>de rato</i> (ex can. 1678 § 4)	2

Seconda istanza: 6 cause:

- 1 decreto di conferma della sentenza di primo grado (dal Tribunale Triveneto)
- 2 sentenze affermative
- 3 sentenze negative

La prima precisazione concerne l'utilizzo della forma del processo *brevior* in merito alla quale evidentemente sussistono ancora delle incomprensioni. Premesso che le domande in merito sono poche e ciò è perfettamente logico data la natura straordinaria di tale processo e stanti le stringenti condizioni di procedibilità alle quali è legato, soprattutto quella della *evidenza* iniziale del motivo di nullità, talvolta si constata ancora la non esatta comprensione che le condizioni per poterlo attuare devono ricorrere simultaneamente tutte. Infatti – deciso come visto sopra nei primi giorni del 2020 un processo breve introdotto alla fine del 2019 – nel corso del 2020 ne è stato proposto solo un altro, e quasi *in extremis*, ossia fra la ventina di cause introdotte attorno alla metà di dicembre. Se tuttavia esso era basato sulla presentazione di un libello congiunto da parte dei coniugi e accompagnato dalla richiesta dello svolgimento nella forma *brevior* (prima condizione), mancavano piuttosto clamorosamente elementi tali da adempiere la seconda condizione, ossia quella appunto della *evidenza* iniziale del motivo di nullità. Infatti: a) erano proposti ben tre capi di nullità, indizio di una complessità del caso e della sua non univoca ed evidente qualificazione in una prospettiva precisa; b) due di tali capi erano poi il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, che lo stesso *Sussidio applicativo* proposto dalla Rota Romana alla p. 35 e dottrina certo non sfavorevole all'applicazione della riforma processuale del 2015 (l'uditore rotale argentino mons. Alejandro Bunge, membro della Commissione che ha predisposto il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*¹) affermano che debbano essere normalmente trattati con il processo ordinario; c) nessun elemento di storia clinica – in contrasto con l'art. 14 della *Ratio procedendi* che accompagna il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* – era allegato relativamente al soggetto probando incapace, peraltro professionista eccellente nel suo campo, ma solo una e-mail di una psicologa che aveva raccolto degli sfoghi estemporanei dell'altra parte; d) sarebbe dunque stato necessario effettuare (fra gli altri adempimenti istruttori) una perizia, che la comune dottrina (cito un altro autore membro della Commissione che ha preparato il m.p., ossia l'italia-

1 A.W. BUNGE, *La aplicación del proceso más breve ante el Obispo*, in «Anuario argentino de derecho canónico» 23 (2017) Tomo I, 172.

no prof. Paolo Moneta²) ritiene un mezzo di prova incompatibile con il tipo di istruttoria (che dovrebbe essere minimale e solo confermativa degli elementi già presenti) che si dovrebbe svolgere nel processo breve. A me spiace dover negare l'utilizzo di tale forma processuale, ma credo che debba essere ammesa e anzi magari anche favorita ma laddove ve ne siano davvero le condizioni previste dallo stesso Legislatore Francesco.

La seconda precisazione concerne la causa proveniente dal Tribunale Trieneto la cui sentenza di primo grado è stata confermata per decreto. Tale possibilità – che era prevista anche nell'abrogato can. 1682 § 2, nel contesto però dell'obbligatorio ottenimento di una doppia sentenza conforme – è stata ribadita sia nel processo ordinario (can. 1680 § 2) sia nel processo breve (can. 1687 § 4). I presupposti di ciò sono due: a) che si tratti di una sentenza affermativa, ossia che dichiararsi la nullità del matrimonio, mentre la sua applicabilità alle decisioni negative resta una posizione dottrinale abbastanza minoritaria; b) che l'appello sia in modo manifesto puramente dilatorio. Soprattutto questo secondo concetto deve essere spiegato adeguatamente, onde evitare che si trasformi in una pratica negazione del diritto a un secondo grado di giudizio, che il Legislatore canonico ha invece inteso confermare, per altro in analogia con i principi più apprezzati nei sistemi processuali più avanzati e condivisi nel mondo civile. Perché dunque una decisione affermativa di primo grado possa essere confermata per decreto, ossia disattendendo le argomentazioni e le eventuali richieste istruttorie della parte appellante (l'altro coniuge o il Difensore del vincolo), occorrono tre requisiti.

- Il presupposto conoscitivo della *manifesta* (cioè evidente) qualità dilatoria dell'appello. Ossia non solo che non appaia ben argomentato, ma che risulti manifestamente e immediatamente privo di ogni fondamento. Peraltro, la tradizione canonica e la stessa prassi vigente presso la Rota Romana non chiedono *ad validitatem* le motivazioni di appello, mostrando quindi una chiara apertura verso una ampia procedibilità del giudizio di secondo grado.
- Il presupposto oggettivo della sua effettiva *natura dilatoria*. La dottrina – che non ha mancato di far osservare che per sé ogni appello è dilatorio, in quanto differisce la definizione del giudizio – ha elaborato diverse teorie per verificare questa natura. Scartate quella cosiddetta soggettiva, che presumerebbe di indagare le finalità, le mire interiori dell'appellante; e quella che fa riferimento alle sole motivazioni che sorreggono l'appello (come visto non necessarie in assoluto nemmeno presso il Tribunale di Appello Apostolico della Rota), si è imposta la teoria che la qualità solo dilatoria di un appello debba essere desunta da una analisi completa della causa: ossia confrontando gli atti integrali della causa (anche quelli del giudizio o dei giudizi precedenti), la sentenza impugnata, le ragioni della impugnazione. Solo in questo modo il Collegio (in appello il tribunale collegiale è *ad vali-*

2 P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in «Jus Ecclesiae» 28 (2016) 53.

ditatem, come ribadito dalla riforma processuale di Francesco nel can. 1673 § 5) potrà farsi un giudizio fondato e oggettivo se l'appello sia dilatorio.

- Ma, allora, quando un appello risulterà *puramente* dilatorio? Da quanto appena detto, si ricava che lo sarà quando i giudici di appello – al di là delle intenzioni soggettive dell'appellante e delle ragioni da lui portate – siano in grado, sulla base di una completa analisi della causa, di raggiungere quello che è lo scopo del processo, ossia la certezza morale sul motivo di nullità matrimoniale invocato. In tal caso, ossia raggiunto già lo scopo del processo, e senza che tale risultato possa essere messo in crisi dalle osservazioni dell'appellante, il riaprire la causa sarebbe inutile, una mera perdita di tempo, appunto qualcosa di solo dilatorio. In questo modo si giunge ad attribuire al concetto di appello dilatorio un contenuto logicamente e giuridicamente ragionevole.

Ebbene, in una occasione un Collegio di giudici del Tribunale Lombardo ha ritenuto che un appello proposto contro una sentenza affermativa presentasse in modo evidente ed esclusivo una finalità dilatoria. Negli altri casi di appello contro sentenze affermative il grado di giudizio di appello è stato trattato con la procedura normale, dando all'appellante la possibilità di esporre e argomentare ampiamente le sue ragioni.

Resta da dare una indicazione in merito ai *motivi di nullità* matrimoniale che sono stati esaminati e definiti. Ricordato che tali motivi non coincidono con il numero delle cause decise, perché in una singola causa potrebbero essere stati proposti, esaminati e definiti più titoli sulla base dei quali si assume che il matrimonio possa essere invalido, offro di seguito i dati con un breve commento in merito.

Nelle sentenze di *prima istanza* e nel decreto di conferma in seconda istanza che si è sopra illustrato dal punto di vista processuale:

	1 ^a istanza		2 ^a istanza
	affermative	negative	
Incapacità psichica	60	29	
Simulazione totale	0	1	
Esclusione della indissolubilità	24	15	
Esclusione della prole	33	9	
Esclusione della fedeltà	10	2	1
Esclusione del bene dei coniugi	1	0	
Errore doloso	1	0	
Costrizione e timore	2	2	
Errore <i>iuris</i> (can. 1099)	0	1	
Esclusione della dignità sacramentale	0	2	

Nelle sentenze di *seconda istanza* dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	1	2
Esclusione della indissolubilità	0	1
Esclusione della fedeltà	1	0

Come si può vedere molto chiaramente, ormai anche nel nostro tribunale (sia in prima sia nelle ormai poche cause in seconda istanza) i capi più frequentemente proposti sono quelli inerenti la pretesa incapacità psichica di uno o di entrambi i contraenti. Quasi mai sotto forma della mancanza di uso sufficiente di ragione (can. 1095, 1°)³; quasi sempre invece come grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2°) o come incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°), proposti talvolta alternativamente, talvolta congiuntamente. Non c'è dubbio che la nostra società presenti molte fragilità personali, che possono anche influenzare la criticità e la libertà interiore di una scelta matrimoniale (la *discretio iudicii* appunto), oppure compromettere radicalmente e fin dall'inizio la possibilità di osservare gli obblighi dello stato coniugale o qualcuno di essi (la *incapacitas assumendi*). La grande difficoltà di queste cause è però quella di discernere quando si sia trattato di quei fisiologici *condizionamenti* che sono strutturali alla libertà umana e quando invece abbiano in senso proprio *determinato* la decisione o la condotta del soggetto. Appare quasi scontato affermare che la famiglia nella quale si è nati e si è stati educati, il Paese e la cultura nella quale si è cresciuti, le scuole e le compagnie frequentate, le esperienze fatte abbiano in qualche modo condizionato le scelte del soggetto e il suo modo di comportarsi. Un altro conto è ritenere però che quelle scelte fossero delle non-scelte, oppure che i comportamenti del soggetto non fossero imputabili alla sua responsabilità morale e giuridica.

Mi piace citare in proposito un passo che ho letto in una meditazione di un grande personaggio che è stato anche giudice del Tribunale Lombardo, mons. Giovanni Barbareschi. Facendo riflettere dei giovani su un tema a lui caro, quello della libertà e dell'essere davvero un uomo libero, ha affermato: «*scopro condizionamenti interni e condizionamenti esterni e mi accorgo che la libertà è una piccola isola nell'oceano dei condizionamenti*»⁴. La libertà può dunque esistere anche in mezzo a un *oceano* di condizionamenti, che non necessariamente la sommergono e che privano il soggetto della sua responsabi-

3 Che, stando all'art. 14 § 1 della *Ratio procedendi* annessa al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, potrebbe essere effettivamente un candidato alla applicazione del processo breve, data la gravità della alterazione e soprattutto se accompagnata da adeguata documentazione clinica, come da art. 14 § 2 dello stesso documento. In questo senso cf R.E. JENKINS, *Applying Article 14 of "Mitis Iudex Dominus Iesus" to the "Processus Brevior" in Light of the Church's Constant and Common Jurisprudence on Nullity of Consent*, in «The Jurist» 76 (2016) 243.

4 G. BARBARESCI, *Alla scuola della Parola. Provocazioni di un grande educatore ai giovani* (a cura di GIUSEPPE GRAMPA), Centro Ambrosiano, Milano 2020, p. 157,

lità anche nei confronti dei suoi errori: scelte o condotte sbagliate. È traluzio (perché spesso non si spiega meglio cosa si intenda dire) affermare che la visione ecclesiale del matrimonio e, quindi, anche il suo diritto sono ispirati al *personalismo*. Mi domando se l'estendere in modo elitario i requisiti psicologici necessari per il matrimonio e in modo massivo l'interpretazione delle situazioni riconducibili alla incapacità allo stesso (salvo poi ammettere regolarmente a nuove nozze il soggetto dichiarato incapace) corrisponda davvero a una impostazione personalistica e a una saggia prassi pastorale.

In ogni modo, nel Tribunale Lombardo, la maggioranza dei capi di incapacità proposti è stata ritenuta provata e non ho motivo per pensare che le decisioni assunte non corrispondessero alla reale situazione delle persone, visto anche che i capi di incapacità non sono stati decisi per così dire *a senso unico*, ma che vi è anche un numero significativo di casi nei quali essi, pur magari proposti non temerariamente, non sono stati ritenuti provati.

L'attività dei Patroni stabili

I due Patroni stabili, avvocati Donatella Saroglia ed Eliza Szpak, alle quali rinnovo il mio ringraziamento, hanno pure dovuto reimpostare il loro lavoro. Abituate a lavorare in ufficio e ad avere un contatto diretto con i loro assistiti (cosa che resta in ogni caso la modalità migliore di rapporto con le persone), hanno dovuto aumentare i contatti a distanza, facilitate anche da due nuove possibilità messe a loro disposizione: quella di un cellulare di servizio e quella che consente loro di accedere, anche da remoto, al loro computer di studio. Con molta elasticità e duttilità hanno cercato di andare incontro alle esigenze delle persone, anche aiutate da questi strumenti che hanno facilitato sia gli incontri a distanza (ad esempio con video chiamate), sia il lavoro da casa. Si deve peraltro tener conto che, in una grande parte, coloro che si rivolgono ai Patroni stabili e che da essi vengono poi seguiti nelle cause sono le persone più deboli, non solo economicamente, ma spesso anche psicologicamente e culturalmente e con le quali, per conseguenza, i contatti sono talora meno facili e richiedono molta pazienza. In ogni modo, nella situazione presente, le problematiche economiche si fanno pure spesso sentire e i Patroni stabili mi segnalano che aumentano le richieste di essere non solo assistiti gratuitamente (come è nella vocazione del Patrono stabile) ma anche esentati dalla corresponsione del pur modesto contributo alle spese processuali.

Quanto ai dati del loro lavoro, i Patroni stabili nel 2020 hanno svolto complessivamente 337 colloqui di consulenza, 84 dei quali di inizio di una nuova consulenza e 27 di essi svolti nella sede di Bergamo. Hanno introdotto 26 cause di nullità matrimoniale e 3 cause volte ad ottenere lo scioglimento del matrimonio in quanto non consumato. Invece, a nessuna parte convenuta è stato assegnato come Difensore un Patrono stabile. Una sola parte convenuta ha fatto una richiesta in tal senso ma, poiché già la parte attrice era assistita da un Patrono stabile, si è preferito assegnare al richiedente un Difensore d'ufficio indi-

viduato fra gli avvocati liberi professionisti. Si deve infatti tener presente che quello del Patrono stabile è per sé un unico ufficio ecclesiastico, per cui non appare opportuno mettere per così dire in contrasto i due titolari dello stesso.

Le rogatorie eseguite

Come il Tribunale Lombardo, data anche la situazione sanitaria, ha fatto ricorso all'aiuto di altri tribunali per la istruzione delle cause, così si è messo a disposizione per raccogliere per loro delle prove o per effettuare delle notifiche a persone domiciliate nella nostra regione, magari anche di nuovo coinvolgendo i tribunali diocesani lombardi laddove le persone erano situate nel territorio della Diocesi di riferimento. I dati della attività svolta direttamente dal Tribunale Lombardo sono i seguenti.

Sono state eseguiti complessivamente 44 incarichi di rogatoria, che – oltre alla effettuazione di notifiche e alla messa a disposizione degli atti di causa a favore di alcune parti, perché potessero prenderne visione – hanno condotto alla convocazione di 19 parti in causa e di 30 testimoni per procedere al loro interrogatorio. Inoltre è stato necessario far eseguire una perizia psicologica per conto di un altro tribunale. Quasi tutte le commissioni di rogatoria sono giunte in quest'anno dall'Italia; dall'estero, una dalla Spagna e una dal Perù.

L'attività di tirocinio

Questa attività – che svolgiamo molto volentieri e che mostra come il tribunale dei Vescovi lombardi sia apprezzato in diverse parti del mondo – ha patito anch'essa gli effetti della pandemia. Non hanno potuto effettuare il tirocinio sia la dottoressa Zuzana Kubiková, Cancelliere del tribunale di Brno, che avrebbe dovuto venire nei mesi di giugno e luglio; sia il presbitero venezuelano Taibi Diaz, che si pensava potesse venire in ottobre o novembre. Si spera di poterli recuperare, soprattutto il tirocinio della dottoressa Kubiková, perché don Taibi dovrebbe essere ormai rientrato in Venezuela, ultimato il percorso di studi a Roma.

Le cause penali

Dopo che per decenni il diritto penale canonico era stato in sostanza trascurato, negli ultimi anni esso ha ripreso ad essere applicato a seguito dell'emergere della problematica inerente abusi sessuali nei confronti di minori. I Vescovi e gli operatori del diritto stanno ora scontando quella disapplicazione: i primi, per così dire, ereditando il riemergere delle situazioni che in precedenza non erano state affrontate anche penalmente, ritenendo che bastassero il cambio di destinazione ministeriale oppure percorsi spirituali e psicologici

per rispondere al problema; i secondi dovendosi confrontare con una scarsa esperienza nel trattare tali questioni, nonché con una normativa in parte molto sintetica, in parte soggetta a rapide variazioni, quasi dettate da una situazione emergenziale (e sotto un peso imponente dei mezzi di comunicazione), non sempre facilmente coordinabili fra loro. Anche la quasi sempre applicata deroga dalla prescrizione suscita dei problemi: se un istituto giuridico esiste e conserva una sua ragione, andrebbe applicato (non si deroga dalla prescrizione nel diritto dello Stato); se la prescrizione poi la si deroga ma non per tutti, sorge il dubbio di una eccessiva discrezionalità in detta prassi. Sarebbe allora forse meglio prevedere che alcuni tipi di delitto vadano considerati imprescrittibili. Per tacere, infine, della difficoltà probatoria di accertare fatti che sarebbero magari capitati in un'unica occasione e a quarant'anni di distanza dal momento del processo.

In ogni modo, nel 2020 abbiamo terminato tre cause penali: una in forma giudiziale e due in forma stragiudiziale, una delle quali per conto di un istituto religioso. Ne sono state introdotte altre quattro, una in fase di ultimazione, sempre in forma stragiudiziale; tre invece in forma giudiziale. [*omissis*]

Paolo Bianchi
Vicario giudiziale